

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 24/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/07/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/07/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 1.913,39, a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie, commissioni mediazione, spese contrattuali e di istruttoria e spese per il pagamento rate;
- nonché il rimborso della commissione di estinzione per € 251,98;
- oltre interessi legali dal reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 1.819,84 a titolo di commissioni di gestione, calcolate secondo il pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "integralmente e definitivamente sostenuti" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la



- contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo “non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo” e che pertanto “sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione”;
- la natura up front delle commissioni di attivazione, in quanto importi dovuti “a copertura [...] delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito”;
 - la natura up front delle spese di istruttoria, trattandosi di costi che “per definizione sono riferiti ad attività [...] che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata”; stessa cosa con riferimento agli oneri fiscali, dovuti all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria;
 - l'infondatezza della richiesta di rimborso della commissione di estinzione, in quanto il caso di specie non rientra nelle ipotesi di esclusione e parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato la mancanza di tale oggettiva giustificazione;
 - l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, non essendo obbligatoria l'assistenza legale davanti all'ABF e vista la serialità del contenzioso.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, richiamata da parte ricorrente, l'intermediario afferma che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi che siano “dovuti per la vita residua del contratto” – ha creato nei finanziatori un “legittimo affidamento” circa la correttezza del loro operato

Esclude, inoltre, l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli); né – afferma la resistente – sussiste l'obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE.

In ogni caso, ritiene che non possano essere restituite le commissioni rete esterna, trattandosi, come detto, di costi imposti da terzi.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";

- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione e le commissioni di incasso rate abbiano tutte natura recurring, perché remunerative di attività attinenti anche alla durata del prestito e conseguentemente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vadano rimborsate al cliente secondo il pro rata temporis. La commissione di gestione, in particolare, risulta già integralmente rimborsata - col predetto metodo - in sede di conteggio estintivo.

Hanno invece natura up front le spese di istruttoria e notifica, perché riferite ad attività preliminari alla concessione del prestito, e le commissioni rete esterna, perché nell'operazione di finanziamento risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, del quale l'intermediario ha allegato la fattura emessa con la relativa specifica contabile, nonché evidenza della corresponsione di un importo corrispondente a quello indicato in contratto.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	C) commissioni di attivaz. (recurring)	€ 819,25	€ 491,55	<input checked="" type="radio"/> € 313,75	<input type="radio"/>		€ 491,55
<input type="radio"/>	D) comm. di gestione (recurring)	€ 2.839,60	€ 1.703,76	<input checked="" type="radio"/> € 1.087,50	<input type="radio"/>	€ 1.819,84	-€ 116,08
<input type="radio"/>	E) spese istrutt. / notifica (up front)	€ 450,00	€ 270,00	<input type="radio"/> € 172,34	<input checked="" type="radio"/>		€ 172,34
<input type="radio"/>	F) comm. rete esterna (up front)	€ 1.920,00	€ 1.152,00	<input type="radio"/> € 735,31	<input checked="" type="radio"/>		€ 735,31
<input type="radio"/>	G) comm. incasso rate (recurring)	€ 193,20	€ 115,92	<input checked="" type="radio"/> € 73,99	<input type="radio"/>		€ 115,92
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.399
interessi legali	si

Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione. In sede di reclamo, aveva affermato che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro (ex multis Coll. di Bari, dec. n. 14261/2021) è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda in questione non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico.

La richiesta di rifusione delle spese legali, infine, non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17505 del 22 luglio 2021

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.399,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS